

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI URBINO

Avvertenze per i CTU ai fini della liquidazione degli onorari

In relazione alla consulenza da Lei svolta nel procedimento in oggetto si comunica quanto segue:

- Come più volte chiarito dall' Agenzia delle Entrate, l'attività svolta in ambito penale **dal CTU e dai suoi eventuali ausiliari collaboratori** deve considerarsi "esercizio di pubbliche funzioni". Ne consegue che i compensi percepiti per lo svolgimento di tali attività fiscalmente debbono considerarsi :
 1. "redditi assimilati a lavoro dipendente" ex art. 50 lett. f) del TUIR, per coloro che non sono titolari di partita IVA . Dall'onorario, in sede di pagamento della consulenza, verrà trattenuta la ritenuta d'acconto IRPEF nonché l' Addizionale Comunale e Regionale IRPEF.
 2. "redditi da lavoro autonomo" ex art 53 del TUIR, per coloro che sono titolari di partita IVA. In questo caso, il consulente dovrà emettere fattura elettronica per il suo onorario, con ritenuta d'acconto IRPEF ma senza Split Payment.

Da quanto sopra ne deriva che in nessun caso la prestazione dei CTU o dei suoi collaboratori può fiscalmente considerarsi come "prestazione occasionale".

- Le **spese documentate intestate al consulente che svolge attività di lavoro autonomo**, sostenute per conto dell'Ufficio di Procura che ha conferito l'incarico, concorreranno a formare la base imponibile sia ai fini IRPEF che ai fini IVA, e, per essere rimborsate, dovranno espressamente indicare:
 - ✓ il Codice Fiscale del CTU
 - ✓ l'attestazione del soggetto emittente fattura di avvenuto pagamento della spesa documentata con l'apposizione del visto "pagato" ;
 - ✓ L'attestazione del CTU di corretta esecuzione delle opere /prestazione di servizi indicate nella notula /fattura attraverso l'apposizione di un visto (es: "vista la presente fattura/notula, si attesta la regolarità dei servizi prestati" - firma del CTU)

Analogamente saranno soggette ad imposizione fiscale sia le spese prive di qualsiasi intestazione (es. scontrini di pedaggi autostradali) che i rimborsi carburante (riconosciuto solo nel caso di preventiva autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del magistrato). (V. Nota Agenzia delle Entrate n. 2005/49119 del 29/07/2005, nota prot. 2006/42932 del 15/03/2006, nota 2011/60053 del 14/06/2011).

Il rimborso di qualsiasi spesa documentata, seppur anticipata dal CTU, è comunque soggetto all'insindacabile giudizio del magistrato procedente, che , in sede di liquidazione, esclude quelle ritenute "non necessarie" (art 56 T.U.S.G.)

- **Le spese documentate**, sostenute per conto dell'Ufficio di Procura che ha conferito l'incarico, **intestate al consulente non titolare di partita IVA** - il cui compenso fiscalmente deve considerarsi "reddito assimilato a lavoro dipendente" - sono sempre escluse dalla tassazione (Nota Agenzia delle Entrate n. 2005/49119 del 29/07/2005, nota prot. 2006/42932 del 15/03/2006, nota 2011/60053 del 14/06/2011). Analogamente sono escluse da tassazione sia

le spese prive di qualsiasi intestazione (es. scontrini di pedaggi autostradali) che i rimborsi per spesa di carburante analiticamente determinati secondo le vigenti disposizioni normative.

Le fatture/ notule relative alle spese documentate, per essere ammesse al rimborso in sede di liquidazione, dovranno espressamente indicare:

- ✓ il Codice Fiscale del CTU
- ✓ l'attestazione del soggetto emittente fattura di avvenuto pagamento della spesa documentata con l'apposizione del visto "pagato" ;
- ✓ L'attestazione del CTU di corretta esecuzione delle opere /prestazione di servizi indicate nella notula /fattura attraverso l'apposizione di un visto (es: "vista la presente fattura/notula, si attesta la regolarità dei servizi prestati" - firma del CTU)

Il rimborso delle spese documentate è comunque soggetto all'insindacabile giudizio del magistrato procedente, che esclude quelle ritenute "non necessarie" (art 56 T.U.S.G.)

- Qualora il consulente sia stato autorizzato dal PM all'atto di conferimento dell'incarico ad avvalersi di personale afferente la propria professione (c.d. "collaboratore/ausiliario del CTU"), si precisa che il compenso dell'ausiliario non può mai essere determinato forfettariamente o in base alle tariffe professionali vigenti. **L'art 56 comma 3 del Testo Unico Spese di Giustizia stabilisce che la spesa dei prestatori d'opera di cui si avvale il consulente debba essere calcolata a tabelle (che prevedono onorari fissi o variabili) o, in via residuale, a tempo (c.d. "vacazioni") .**

Inoltre, riguardo alla documentazione da produrre, è necessario che:

- **il CTU** attesti la corretta esecuzione delle opere /prestazione di servizi indicate nella notula /fattura del suo collaboratore attraverso l'apposizione di un visto (es: "vista la presente fattura/notula, si attesta la regolarità dei servizi prestati" - firma del CTU)
 - **Il collaboratore** attesti l'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del CTU attraverso la sua apposizione del visto "PAGATO" da parte del collaboratore.
- Qualora il consulente sia un **medico legale lavoratore dipendente** è necessario che il consulente alleggi alla sua richiesta di liquidazione l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ad espletare la consulenza medico legale al di fuori dell'attività intramuraria e al pagamento della consulenza direttamente in suo favore. Ciò giustificherà la liquidazione del consulente come "reddito assimilato a lavoro dipendente" e alla corresponsione dell'onorario direttamente sull'IBAN indicato dal CTU.

In caso contrario, in mancanza della prescritta formale autorizzazione, la prestazione di medicina legale resa nei confronti dell'autorità giudiziaria è soggetta ad IVA, secondo l'espresso parere dell'Agenzia delle Entrate. Tale prestazione, infatti, deve considerarsi formalmente resa dall'ente di cui il medico è dipendente (ASUR), che dovrà emettere fattura per le relative prestazioni applicando l'IVA prevista per legge (nota del DAG 02/08/2006.82552.U).

- **Per agevolare il pagamento della consulenza svolta è opportuno depositare, unitamente alla liquidazione, i seguenti atti le cui copie andranno autenticati dall'ufficio del magistrato procedente:**
1. Copia del verbale di conferimento dell'incarico sottoscritto dal magistrato con le autorizzazioni ottenute: termine fissato per deposito della consulenza, autorizzazione all'uso del mezzo proprio, utilizzo di ausiliari, eventuali proroghe per il deposito (per evitare le decurtazioni per legge previste in caso di ritardo nel deposito della consulenza);
 2. Copia dell'atto di deposito della perizia;
 3. Richiesta di liquidazione in originale ;
 4. Spese documentate (esibite in copia per gli autonomi e in originale per i percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente) munite delle sopra menzionate attestazioni.